

## ***Introduzione***

Giornalista: un termine oggi abusato, che indica il cosiddetto professionista del settore dell'informazione. Scoprire notizie per poi diffonderle, analizzarle, descriverle e sceglierle. Il giornalista si occupa di redigere articoli, inchieste, editoriali o reportage. Ma, spesso e volentieri, tramite l'influenza di un singolo giornalista o di importanti testate giornalistiche o agenzia di stampa, si fa molto di più. I mezzi di comunicazione di massa, oggi, sono cambiati, così come il modo di fare informazione in generale. Oggi, fare giornalismo è molto di più. Il quarto potere, l'ultimo baluardo, secondo molti, della reale democrazia, ma anche la reale capacità di influenzare l'opinione pubblica, facendo un po' il gioco delle parti politiche e non solo. Il lavoro giornalistico in molte zone d'Europa non ha la stessa considerazione che viene data in Italia, sia per un substrato culturale totalmente differente dal nostro, sia per la condizione lavorativa di tali zone. Nel Bel Paese, l'attività giornalista ha una sua regolamentazione risalente al 1925, quando venne istituito per la prima volta l'istituzione dell'Albo dei Giornalisti. Con l'avvento della costituzione e lo scioglimento del precedente ordinamento (monarchia inclusa) si dovette aspettare fino alla storica legge n. 69 del 3 febbraio 1963 per istituire il nuovo ordine professionale dei giornalisti. Ordine per cui è previsto l'obbligo di iscriversi a tutti coloro i quali esercitano l'attività giornalista, tanto come professione principale, quanto come attività secondaria. Proprio per questo, come analizzeremo in queste pagine, l'albo dei giornalisti è stato diviso in due elenchi: giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti. Il notevole ritardo nel fornire di nuovo una regolamentazione, dal momento in cui è stata costituita la Repubblica Parlamentare, è chiaro sintomo di una condotta, da parte del legislatore, che si perpetuerà negli anni avvenire, fino ai giorni nostri. La distanza tra il legislatore italiano e il sentire comune è cosa ben nota, una distanza che va ad acuirsi in determinati campi, tra cui troviamo sicuramente quello del lavoro giornalistico. A partire dall'iniziale divieto per i giornalisti pubblicisti di diventare direttori di una testata regolarmente registrata, passando per la figura controversa del collaboratore, fino alla figura dell'addetto stampa per la pubblica amministrazione. Ma non solo: il

concetto di subordinazione attenuata, l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, il mobbing e il giornalismo online con la proliferazione dei blog. Micro settori dell'ambito giornalistico in cui la giurisprudenza ha cercato, nei limiti del possibile, di colmare quei vuoti colpevolmente lasciati dal nostro legislatore e per cui l'intera categoria continua a pagare pegno oggi. Soprattutto negli ultimi dieci anni, la sezione lavoro della cassazione civile, così come la sezione lavoro della Corte di Appello di Roma, la circoscrizione più impegnata in tale ambito, hanno prodotto parecchio materiale giurisprudenziale, aiutando la figura del giornalista ad evolversi, in un mondo dell'informazione quanto mai mutevole e incerto.

# **CAPITOLO I:**

## **CONCETTO DI ATTIVITÀ GIORNALISTICA E QUALIFICHE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA GIORNALISTICA**

### 1. Concetto di attività

Quarto potere. Qualora si potesse definire con due semplici parole il lavoro giornalistico, queste sarebbero quelle più adatte a tale funzione. La vita democratica di ogni paese che può chiamarsi tale si basa, come noto, su tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Perché allora quarto potere? I mezzi di comunicazione, secondo la sociologia, costituiscono quel potere non citato da alcun manuale di diritto che si rispetti. Sono i giornali e i giornalisti a informare la collettività sugli eventi più importanti del proprio Paese. Ancor di più, gli stessi, tengono costantemente aggiornati i propri lettori circa gli avvenimenti che nei palazzi della politica italiana si susseguono di giorno in giorno. Ecco, dunque, che il quarto potere mette al corrente la popolazione delle operazioni che attuano i tre poteri anzidetti. E non solo, perché l'influenza degli editori più importanti è capace di spostare letteralmente gli equilibri di un Paese.

Nonostante questa lunga premessa, l'attività giornalistica manca di una definizione legale vera e propria. Un tale difetto cozza con l'importanza sociale e culturale che gli odierni mezzi di comunicazione hanno nella vita di qualunque Paese democratico che si rispetti. Soccorre, come spesso accade, la giurisprudenza, che dall'enunciato dell'art. 2 comma 1, legge n. 63 del 1969 perviene alla seguente definizione: «Per attività giornalistica [...] deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale attinente alla sfera dell'espressione originale di critica elaborazione del pensiero la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività anche se non disgiunte da valutazione critica»<sup>1</sup>.

Chiaro, dunque, come l'elaborazione giurisprudenziale ponga al suo nocciolo due concetti: la funzione informativa e l'elaborazione critica della notizia. Tali concetti insigniscono l'attività giornalistica di una dimensione certamente superiore alla mera stesura di articoli giornalistica, della loro preparazione e del completamento della notizia. Piuttosto, l'attivista giornalistica andrebbe a

---

<sup>1</sup> Cassazione 22/02/1982 n.625, Tosi

ricomprendere anche quelle attività che comportano la cosiddetta creatività giornalista: organizzazione del lavoro, distribuzione dei servizi ai singoli redattori secondo le pagine di pertinenza. Senza dimenticare la decisione circa la lunghezza degli articoli, la quantità di foto e la qualità delle stesse atte a confezionare il miglior prodotto possibile da offrire al lettore.

La qualificazione dell'attività giornalistica, chiaramente, ricade anche sul rapporto di lavoro tra il singolo giornalista e l'editore, nonché sulla qualificazione dello stesso rapporto di lavoro. Il carattere creativo dell'attività giornalistica, infatti, non si traduce necessariamente in un rapporto di lavoro autonomo tra le parti. Il carattere della creatività è essenziale nell'attività giornalistica e proprio per questo la stessa può costituire prestazione tanto di un rapporto di lavoro autonomo, quanto di un rapporto di lavoro subordinato. La natura intellettuale dell'attività giornalistica, la notevole flessibilità degli orari e i particolari vincoli posti dalla legge per la pubblicazione degli articoli, si ripercuotono chiaramente nel vincolo di subordinazione, che assume una particolare configurazione all'interno del rapporto di lavoro giornalistico.

Tratteremo dei contratti di lavoro legati al mondo del giornalismo successivamente. Tuttavia, possiamo brevemente anticipare come il contratto di lavoro subordinato sussista quando il giornalista si tiene stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base a una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione <sup>2</sup>.

Premessa, questa, doverosa, in quanto ha tenuto banco negli anni precedenti una questione esclusivamente formale che è quella dell'inserimento del contratto di lavoro giornalistico tra i cosiddetti contratti speciali di lavoro. Di fatti, se con tale categoria si intende riferirsi a quei contratti di lavoro che sono oggetto di una particolare disciplina legislativa, il contratto di lavoro giornalistico non è sicuramente tra questi. La disciplina che deriva dalla singolarità della prestazione dedotta in contratto è posta dalla contrattazione collettiva, mentre la disciplina legislativa ha ad oggetto solo la qualificazione soggettiva di giornalista che è subordinata all'iscrizione negli appositi albi <sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Cassazione civile, sez. lav., 14/04/1999 n. 3705

<sup>3</sup> Lavoro (contratto individuale di) [XXIII, 1973], Lavoro giornalistico – Definizione ed inquadramento dogmatico di Giugni Gino

## 2. L'accesso alla professione: il giornalista pubblicista, il giornalista professionista, il praticante

A proposito di albi, non si può non cominciare la trattazione di una materia come quella del lavoro giornalistico, senza citare le tre figure che possiamo rintracciare all'interno degli albi professionali dell'Ordine dei Giornalisti: il giornalista pubblicista, il giornalista praticante e il giornalista professionista.

Preliminarmente, è utile ai fini di una trattazione più completa delle tre figure, anticipare un tema che analizzeremo ampiamente all'interno del secondo capitolo: l'Ordine dei giornalisti.

Con legge 3 febbraio 1963 n. 69 il legislatore italiano ha regolato la costituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine e dei Consigli regionali, nonché il riconoscimento dell'albo professionale per l'esercizio della professione giornalistica. L'Ordine, pertanto, è strutturato in 20 consigli Regionali e un consiglio Nazionale<sup>4</sup>. Tra i compiti di questi ordini possiamo comprendere la tenuta del registro dei praticanti, nonché dell'albo professionale, che si divide in due elenchi distinti e separati: quello dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti.

- 1) Il pubblicista: viene definito giornalista pubblicista colui il quale, si presume, svolga un'altra attività e che, conseguentemente, svolga l'attività giornalistica in via secondaria e comunque non in esclusiva. A tal proposito possiamo serenamente affermare che tra le tre figure che possiamo rintracciare all'interno dell'Ordine dei Giornalisti, quella del pubblicista sia la più diffusa. Non solo per il percorso sicuramente meno impervio che conduce all'iscrizione nell'albo dei pubblicisti (che tra poco analizzeremo), rispetto a quello che conduce all'albo dei professionisti, ma anche e soprattutto per la non esclusività della professione, che consente al pubblicista di poter svolgere un'altra attività lavorativa in modo professionale e continuativo e conseguentemente di poter percepire ben due (o più) retribuzioni. Per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti occorre dimostrare di aver svolto per un periodo consecutivo non inferiore a due anni attività pubblicistica, intendendosi per tale attività la scrittura di articoli o di servizi giornalistici non necessariamente firmati e che, possono essere anche siglati o pubblicati anonimamente. Gli articoli possono essere pubblicati su più testati, purché i singoli direttori ne documentino con dichiarazione la paternità. Altro elemento fondamentale per l'accesso all'ordine è la retribuzione, che deve essere attestata per l'intero periodo di attività pubblicistica svolta dal candidato. Passo conclusivo per l'accesso

---

<sup>4</sup> Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico – Le strutture dell'ordine di Giancarlo Tartaglia

alla professione è poi il colloquio, che ogni candidato deve sostenere presso il consiglio regionale territorialmente competente<sup>5</sup>. L'importo della retribuzione, nonché il numero di articoli o servizi giornalistici minimi per poter effettuare la richiesta all'ordine professionale regionale, vengono stabiliti dai singoli ordini regionali tenendo conto di vari criteri. In tal modo troviamo ordini, come quello siciliano, in cui viene richiesto un minimo di 90 articoli biennali (per chi collabora con dei quotidiani) e una retribuzione minima di 500 euro netti all'anno e ordini, come quello emiliano, in cui l'importo minimo annuale richiesto è di 770 euro netti, al fronte, però, di un minor numero di articoli nell'arco del biennio (solo 60, sempre per chi collabora con dei quotidiani). Infine, è utile notare come lo svolgimento del colloquio sia sempre differenziato da regione a regione.

- 2) Il praticante: il registro dei praticanti, tenuto separatamente da quello dei pubblicisti e dei professionisti sempre dall'Ordine, è composto da quei giornalisti che svolgono il praticantato per accedere all'ordine dei giornalisti professionisti. I praticanti devono aver compiuto 18 anni e devono svolgere un periodo di praticantato di 18 mesi presso una testata giornalistica con almeno 4 giornalisti professionisti o 6 qualora sia un periodico a diffusione nazionale, sotto la guida di un capo servizio o di un redattore professionista <sup>6</sup>. Trascorso tale periodo, in cui il praticante dovrà essere aggregato alla redazione a tempo pieno (anche tramite contratto di praticantato a termine, particolarmente diffuso o tramite contratto a tempo determinato) il direttore responsabile della testata presso cui si è svolta la pratica dovrà attestare le attività svolte. Nel caso in cui il direttore si rifiuti di rilasciare tale attestato senza alcun giustificato motivo, i consigli regionali potranno provvedere all'iscrizione nel registro dei praticanti una volta che venga accertata la presenza dei requisiti oggettivi. Trascorso il periodo di praticantato, si potrà accedere alle prove di esame che, una volta superate, permetteranno ai singoli candidati di poter chiedere il trattamento contrattuale dovuto ai giornalisti professionisti sia alla redazione presso cui è stata svolta fino a quel momento l'attività giornalistica, sia presso altre redazioni.
- 3) Il professionista: il giornalista professionista, infine, è la figura sicuramente più alta che si può rintracciare nell'ordine professionale. Come già detto nel punto precedente, propedeutico all'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti è il superamento delle prove orali e

---

<sup>5</sup> Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico – l'albo professionale, il registro dei praticanti e gli elenchi speciali

<sup>6</sup> Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico – l'albo professionale, il registro dei praticanti e gli elenchi speciali

scritte previste dall'ordine, dopo aver svolto il periodo di praticantato ampiamente illustrato precedentemente. Altro requisito molto importante è quello anagrafico: non possono iscriversi i giornalisti che non hanno compiuto il ventunesimo anno di età.

Come spiegato ampiamente nel punto 1), la differenza tra giornalisti professionisti e pubblicisti verte sul carattere esclusivo dell'attività giornalistica che vige per i secondi e non per i primi. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che l'esclusività professionale del giornalista facente parte dell'albo dei professionisti ben si può conciliare con un'altra attività lavorativa. Quest'ultima è concessa solo nel momento in cui abbia i seguenti caratteri: precarietà, discontinuità, marginalità e sussidiarietà. Tali caratteristiche fanno sì che l'attività secondaria non possa incidere sulla pienezza dell'impegno delle energie intellettuali del giornalista, che sono ovviamente richieste per l'attività giornalistica svolta in modo professionale <sup>7</sup>.

### 3. L'editore e il direttore responsabile

Elencate le figure che possiamo trovare all'interno dell'Ordine dei Giornalisti, possiamo iniziare l'analisi dell'azienda giornalistica. Come tale si intende quell'insieme di giornalisti e, più in generale, professionisti dell'informazione, che collaborano e lavorano per una data testata giornalistica, in forma cartacea, telematica o ancora per un'emittente che trasmette per via radiofonica o ancora televisiva. Le redazioni possono essere suddivise in grandi redazioni e redazioni medio-piccole e il discrimen tra queste due verte solo sull'organizzazione delle stesse. I grandi giornali nazionali o, addirittura, internazionali, vengono solitamente suddivisi in più redazioni: una redazione centrale e più redazioni periferiche. Queste ultime possono essere suddivise in base ai settori di competenza (tra cui possiamo annoverare politica, economia, affari esteri o interni, cultura, mondo dello spettacolo e sport) o ancora in base alla collocazione geografica in cui tutti i settori anzidetti vengono compresi in ogni singola redazione. I giornali medio-piccoli, invece, sono formati da un'unica redazione che divide i vari settori di competenza in base alla disponibilità dei redattori che ne fanno parte. Accade spesso, infatti, che nelle redazioni di dimensioni ridotte, alcuni settori vengano volutamente messi da parte in virtù della minore importanza. Il discorso appena fatto, chiaramente, vale per le redazioni cosiddette "generaliste", che propongono al lettore un'ampia gamma di tematiche. Per le riviste di settore, chiaramente, quasi l'intero corpo redazionale è già specializzato nella tematica trattata dal giornale stesso e propone, di conseguenza, un'informazione non eterogenea e dedicata a un preciso tipo di lettori.

---

<sup>7</sup> Cassazione civile, sez. lav., 17/03/1984 n.1855

All'interno di ogni singola azienda giornalistica e più in generale, all'interno di ogni redazione, due sono le figure di spicco che possiamo rintracciare: l'editore e il direttore responsabile

- 1) L'editore: possiamo serenamente affermare che all'apice della piramide aziendale giornalistica venga posto l'editore. Nonostante ciò, non troviamo una vera e propria definizione legislativa dello stesso all'interno del contratto collettivo dei giornalisti, dunque, come accadrà anche per le successive qualifiche che andremo a trattare, la sua definizione la possiamo determinare "secondo la pratica"<sup>8</sup>. Come tale viene definito il soggetto fisico o ancora la persona giuridica che si occupa della pubblicazione e talvolta della stampa del giornale di cui lo stesso, spesso e volentieri, specie nelle redazioni di dimensioni modeste, è anche proprietario. L'editore si occupa della distribuzione e della vendita del giornale, assumendosi gli utili e le perdite che potrebbero derivare dallo stesso. Parliamo, ancora più nello specifico, di un imprenditore che, avendo la proprietà o quanto meno il controllo di una o più testate giornalistiche, si cura della produzione di ciò che, il lettore, il radioascoltatore o ancora il telespettatore, andrà a leggere, ascoltare o vedere tramite i classici mezzi di comunicazione.

La legge prevede per l'editore una serie di obblighi, specie nel momento in cui lo stesso, decide di aprire una redazione e si prefissa la pubblicazione periodica di un prodotto editoriale.

La normativa per la registrazione di un periodico è prevista dalla l. 8 febbraio 1948 n.47 e dalla l. 5 agosto 1981 n. 416 modificata poi dalla l. 7 marzo 2001 n. 62. L'editore dovrà, prima di procedere alla pubblicazione del periodico, fare domanda di registrazione dello stesso presso la sezione stampa della cancelleria del tribunale civile del luogo in cui la pubblicazione si dovrà effettuare o ancora del luogo in cui avrà sede il giornale. Solo dopo che tutti i documenti richiesti dalla normativa verranno allegati, il presidente del tribunale, verificata la regolarità degli stessi documenti, ordina l'iscrizione del giornale nell'apposito registro che viene tenuto in cancelleria. Passo successivo è poi quello della richiesta del certificato di iscrizione tramite domanda redatta dallo stesso editore o dal direttore responsabile e in cui vanno indicati gli estremi della testata, come numero e anno di registrazione.

Nei recenti anni ha poi tenuto banco la questione circa la registrazione delle testate online, che hanno avuto particolare diffusione a partire dal nuovo secolo. L'obbligatorietà

---

<sup>8</sup> Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico – Le qualifiche



dell'iscrizione di quest'ultima sussiste solo in alcuni casi: 1) quando la testata ha una regolare periodicità 2) quando si intende avvalersi dei benefici statali, così come delle agevolazioni e delle provvidenze 3) quando si prevede di conseguire ricavi della distribuzione 4) quando si intende utilizzare le prestazioni di giornalisti pubblicisti, praticanti e professionisti.

Altro obbligo per l'editore è quello poi di registrarsi presso il ROC (Registro degli editori di Comunicazione), che però viene meno qualora la rivista non contenga tra le sue firme più di 4 giornalisti, qualora non pubblichi più di 12 numeri l'anno e per quanto riguarda le testate online qualora i ricavi siano inferiori a 100.000 euro e non abbia fatto richiesta di contributi, provvidenze o agevolazioni pubbliche.

L'editore, al di là dei rapporti contrattuali e di collaborazione che intrattiene con il direttore responsabile, il vicedirettore e altre figure redazionali di spicco come il caporedattore e il caposervizio, si pone al centro dell'azienda giornalistica in quanto la sua figura può sintetizzarsi in una versa e propria attività culturale, basata sulla scelta dei contenuti presenti tra le pagine del proprio giornale trasformati in prodotto da proporre poi all'utente finale, cioè il lettore. Possiamo dunque concludere la breve trattazione di questa definendola come l'artefice della trasformazione della scrittura dei vari membri della redazione in un prodotto fruibile, che evitano al lettore di esporlo a un'indiscriminata massa di materiale tramite il cosiddetto controllo editoriale o linea editoriale, che si pone alla base della produzione giornalistica di qualunque periodico.

- 2) Il direttore responsabile: al pari dell'editore non troviamo una vera e propria definizione. Quella del direttore responsabile è sicuramente una delle particolarità proprie del lavoro giornalistico. In base a quanto previsto nei contratti collettivi, il direttore responsabile è titolare di alcuni poteri propri che in altri settori (al di fuori del giornalismo) sono spesso esercitati dall'area dirigenziale, ma sotto delega dell'imprenditore stesso. Il direttore responsabile di una testata registrata può proporre tanto l'assunzione quanto il licenziamento dei giornalisti, così come le direttive politiche nonché tecnico professionali che gli altri giornalisti dovranno seguire nel corso del rapporto di lavoro con la testata. Lo stesso ha poi la possibilità di determinare le mansioni e l'orario di lavoro del comparto redazionale, sempre nei limiti disposti dal contratto collettivo. La giustificazione di tali trasferimenti dei poteri in capo al direttore responsabile la possiamo sicuramente rintracciare nella responsabilità, tanto civile, quanto penale, a cui il direttore stesso è sottoposto e che, solo tramite questa larga autodeterminazione riesce a farvi fronte. Inoltre, il lavoro intellettuale attualmente specializzato che lo stesso presta per l'azienda

giornalistica comporta che il potere direttivo venga esercitato da un soggetto altamente competente, fino a poter mettere in secondo piano l'editore stesso che, in certi casi, non ha le stesse qualifiche e lo stesso bagaglio di conoscenze che invece il direttore responsabile detiene. Da tenere sempre in considerazione, comunque, che il direttore responsabile è legato a un vincolo di subordinazione nei confronti dell'editore e che pertanto nel suo stesso interesse è quanto meno auspicabile mantenere una linea diretta di comunicazione con quest'ultimo, al fine di condividere le scelte editoriali dell'azienda giornalistica <sup>9</sup>.

Tuttavia, può accadere che allo stesso direttore responsabile venga attribuita la qualifica dirigenziale. La coincidenza di queste due figure va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. A tal proposito, secondo quanto previsto dall'art. 2095 c.c., può essere definito dirigente, il direttore di una testata giornalistica la cui attività è caratterizzata non solo da autonomia e discrezionalità delle funzioni (già proprie del ruolo), bensì anche dall'assenza di una dipendenza gerarchica tra il direttore responsabile e l'editore, che consegue in una notevole ampiezza delle funzioni proprie del direttore.

Ultimo caso che possiamo rintracciare in questa trattazione del direttore responsabile è inerente a un incarico puramente formale. La legge sulla stampa <sup>10</sup> prevede infatti che ogni periodico (qualunque sia la natura dello stesso) debba obbligatoriamente avere un direttore responsabile, che sia un giornalista pubblicista e il cui nome deve essere indicato nella richiesta di registrazione della testata nonché pubblicato sul giornale. Tuttavia, il semplice conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico non comporta di per sé l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, che invece si verifica quando il direttore, oltre ad assolvere alla funzione di carattere pubblicistico prevista dalla già citata legge, sia inserito nell'impresa editoriale con il compito di organizzare e dirigere l'attività giornalistica <sup>11</sup>. Possiamo dunque concludere che la nomina a direttore responsabile di un periodico non dà luogo automaticamente a un rapporto di lavoro subordinato, qualora non venga accompagnata dall'inserimento pieno nell'organizzazione aziendale.

---

<sup>9</sup> Lineamenti di diritto del lavoro giornalistico – Le qualifiche: il direttore responsabile

<sup>10</sup> Legge 8 febbraio 1948 n. 47

<sup>11</sup> Cassazione civile, sez. lav., 04/09/2000 n. 11596

Anche in merito al direttore responsabile possiamo riscontrare alcune importanti sentenze, tra cui possiamo annoverare certamente una massima data dalla Corte Costituzionale nel 2001 in cui, in mancanza di una previsione del Contratto Collettivo dei Giornalisti che disciplini specificamente il rapporto dirigenziale, viene stabilito che la coincidenza della figura del direttore responsabile con quella di dirigente va accertata di volta in volta in relazione alle mansioni in concreto svolte. Sicché è dirigente, ai sensi dell'art. 2095 cod. civ., il direttore di testata la cui attività è caratterizzata da autonomia e discrezionalità delle decisioni e dall'assenza di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall'ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla conduzione dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo. Applicando tali principi, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto di natura dirigenziale l'attività svolta da un Direttore responsabile di un periodico a diffusione nazionale, ritenendo rilevante a tal fine che dipendessero interamente da lui la qualità e i risultati del prodotto editoriale, la direzione di una redazione composta da circa quindici persone, la scelta dei collaboratori esterni e del personale da assumere e la non subordinazione gerarchica all'editore; essendo di contro irrilevante che, in sede d'assunzione, l'editore si fosse riservato il controllo dell'indirizzo politico e della linea editoriale della testata, appartenendo pur sempre al datore di lavoro il potere di emanare direttive programmatiche di indirizzo ed orientamento aziendale<sup>12</sup>. Altra importante sentenza, prodotta dal tribunale di Roma nel 2019, sancisce che, accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico con qualifica di Direttore Responsabile, nonostante la formale diversa qualificazione data dall'azienda al rapporto (nella specie contratto di prestazione di servizi). Il Giudice di prime cure, premettendo che "seppur è vero che non sussista alcuna correlazione presuntiva tra l'attribuzione della qualifica di Direttore Responsabile di testata giornalistica e l'instaurazione di un vincolo di subordinazione con l'azienda proprietaria della stessa testata, è anche vero tuttavia che tale vincolo ricorre quando in capo alla stessa persona chiamata ad assolvere tale funzione di carattere pubblicistico si cumulino altri e diversi compiti svolti in maniera tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa per porre al servizio di questa le sue energie lavorative con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione". E, sulla scorta di tale principio, il Tribunale di Roma afferma che, tra l'altro, trattandosi di

---

<sup>12</sup> Corte di Cassazione, sez. lav., 09/07/2001 n. 9307